



COMUNE DI MOGORO



Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti 2026-2029

Una guida per la cittadinanza

Ogni giorno il servizio di gestione dei rifiuti accompagna la vita della nostra comunità. La raccolta porta a porta, lo spazzamento delle strade, il recupero dei materiali riciclabili, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti sono tutte attività essenziali per il Paese, poiché contribuiscono al decoro e alla pulizia urbana, ovvero all'igiene pubblica e alla tutela dell'ambiente.

Per finanziare i costi relativi a queste operazioni è dovuta, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, una tassa sui medesimi: la cosiddetta **TARI**. Si tratta dell'obbligo tributario, che grava su tutte le utenze domestiche e non domestiche, situate sul territorio del Comune, con la finalità unica di finanziare il relativo servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Al tal fine, nell'intento di fornire un'informazione chiara e accessibile sul tema e render, così, ogni utilizzatore consapevole del pagamento che è chiamato ad adempiere, offriamo -nelle pagine che seguono- una breve illustrazione, che intende agevolare la comprensione e la lettura di un atto amministrativo, tanto importante, quanto tecnicamente complesso, quale è il **Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029** (validato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 10 del 16 giugno 2026).

Riteniamo, infatti, che la corretta conoscenza di un documento contabile centrale per l'attività amministrativa del Comune, rappresenti uno strumento fondamentale di trasparenza. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di tutti i cittadini, e non solo degli addetti ai lavori, gli elementi essenziali per comprendere:

- cosa è il Piano Economico Finanziario (PEF) e la Tassa comunale sui rifiuti (TARI)?
- quali attività vengono finanziate attraverso la TARI?
- come viene costruito il costo complessivo del servizio e attraverso quali regole e metodi?
- quali controlli vengono effettuati prima dell'approvazione del Piano Economico Finanziario?
- come si quantifica la tariffa comunale che i cittadini devono pagare?
- quali risultati ha raggiunto il Comune di Mogoro nella gestione dei rifiuti?
- in che modo si traduce l'offerta di un servizio efficiente e sostenibile?

Attraverso il presente elaborato verranno, dunque, trattati simili aspetti, in modo che ciascun utente possa conoscere al meglio il servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani reso nel Comune di Mogoro, il relativo PEF validato, le tariffe TARI approvate, la metodologia di calcolo seguita e i risultati realizzati nell'erogazione delle attività in oggetto.

*Il sindaco
l'Assessore al Bilancio e l'Amministrazione Comunale*

Cos'è il PEF e a cosa serve?

Il Piano Economico Finanziario (d'ora in avanti PEF) è il **documento tecnico-contabile che raccoglie ed espone tutti i costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani**, ossia le spese complessive necessarie a sostenere le rispettive attività di:

- raccolta e trasporto dei rifiuti;
- trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- costi di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza.

Il **totale dei costi, così quantificati e riconosciuti nel PEF**, costituisce la **base di calcolo delle tariffe TARI** che ciascun cittadino o utenza domestica/non domestica del Paese deve versare in applicazione del principio "chi inquina paga".

In cosa consiste la TARI e come vengono utilizzate le risorse della TARI?

La TARI (Tassa sui Rifiuti) è il **tributo comunale destinato a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Paese**.

Diversamente da altre imposte comunali, la TARI non rappresenta una fonte di finanziamento generale del bilancio del Comune, ma, secondo la normativa nazionale, è un **tributo vincolato**. E' un'entrata fiscale utilizzabile esclusivamente per coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, senza alcun'altra possibilità di destinazione d'utilizzo o diversa finalità d'impiego.

La TARI è, infatti, strettamente collegata e destinata, in via univoca, alla sola ed integrale copertura finanziaria dei costi necessari al servizio che, quotidianamente, ogni cittadino contribuente utilizza: la raccolta porta a porta, il trasporto dei rifiuti, lo smaltimento delle frazioni non recuperabili e il riciclo delle parti riutilizzabili, lo spazzamento delle strade e la gestione amministrativa complessiva del tributo.

Il principio stabilito dalla legge è chiaro: **quanto versato dal cittadino ed incassato dal Comune, attraverso il pagamento della TARI, è destinato unicamente a coprire e sostenere le spese del servizio stesso erogato**.

Il **gettito del tributo serve, dunque, a finanziare esclusivamente i costi del servizio rifiuti** e non anche altre attività comunali; pertanto, ogni altro servizio, diverso dalla gestione dei rifiuti, va escluso dal perimetro della Tassa sui Rifiuti e dal suo calcolo.

Il Comune, per questa ragione, annualmente, attraverso il PEF e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, quantifica il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti e la spesa necessaria per tutte le attività indispensabili a garantirne il corretto svolgimento e smaltimento, stabilendo il prezzo totale su cui si applicano, poi, le tariffe TARI dovute dai singoli cittadini.

E' questa la procedura di calcolo: 1. si parte dal costo complessivo stabilito nel PEF, commisurato ai coefficienti di produttività comunale dei rifiuti e alla tipologia di servizio reso (servizio che dev'essere efficiente, continuo e conforme agli standard ambientali e qualitativi stabiliti dalla normativa nazionale e regolazione ARERA); 2. si ripartisce questo costo tra tutte le utenze domestiche e non domestiche, fissando le relative tasse comunali.

Analizziamo, passo per passo, il meccanismo descritto.

Come nasce il Piano Economico Finanziario e secondo quale metodo?

Il PEF, lo si è detto, è il documento tecnico-contabile in cui si determina il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La sua predisposizione non può avvenire secondo una scelta discrezionale del Comune, ma attraverso un procedimento specifico, definito dalla **normativa nazionale e dalla regolamentazione emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente** (d'ora in avanti **ARERA**), che fissa criteri uniformi validi per tutti i Comuni italiani.

Dal 2026, con la **deliberazione n. 397/2025/R/RIF**, ARERA ha stabilito un nuovo **quadro regolatorio** ed una nuova **metodologia tariffaria (denominata MTR-3)**, da dover impiegare su tutto il territorio nazionale per la determinazione dei costi relativi ai servizi di gestione rifiuti, le cui principali novità sono:

- un periodo regolatorio di quattro anni (2026-2029), anziché annuale;
- un *limite massimo alla crescita annuale delle entrate tariffarie*, calcolato secondo specifici parametri fissati da ARERA (inflazione programmata, recupero di produttività, qualità ambientale del servizio, eventuali maggiori oneri riconosciuti);
- un aggiornamento del piano con cadenza biennale, salvo revisioni straordinarie in presenza di circostanze eccezionali.

La formazione del PEF è affidata a tre diversi soggetti, ciascuno dei quali interviene nel meccanismo di predisposizione del documento con compiti specifici, in modo da garantire costi corretti, verificabili e coerenti con il servizio effettivamente svolto.

I tre soggetti coinvolti: chi fa cosa?

La regolazione ARERA individua tre specifici soggetti preposti alla formazione delle tariffe:

1. il **Gestore**, che eroga il servizio e predispone i dati di costo di propria competenza;
2. l'**Ente Territorialmente Competente (ETC)**, che verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, redige e trasmette il PEF definitivo ad ARERA;
3. **ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti e approva in via definitiva il PEF.

1. Il Gestore del servizio: predispone i propri dati.

Il **Gestore** (o erogatore del servizio) è il **soggetto che svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti** e che, sulla base della propria operatività, contabilità e condizioni contrattuali di servizio:

- raccoglie e fornisce i dati contabili ed operativi relativi ai costi di gestione di propria competenza;
- compila, sulla base di queste informazioni, la propria quota di PEF "grezzo": si tratta dello schema di costo iniziale, redatto secondo le regole di ARERA, in cui il gestore riporta i dati contabili di spesa raccolti, che saranno poi validati dall'Ente

Territorialmente competente per esser uniti ed inclusi nel piano finale posto alla base di calcolo della TARI;

- invia le informazioni raccolte all'Ente Territorialmente competente che le controlla e le valida.

Nel caso del Comune di Mogoro, tra le **attività di gestione** del ciclo dei rifiuti urbani, su cui si basa la raccolta di dati per la predisposizione del PEF 2026-2029, vi sono:

- a) il **servizio di raccolta e spazzamento**, affidato all'impresa **ETAMBIENTE S.p.A.**, che lo eroga e gestisce nell'ambito dell'**appalto associato** promosso dall'Unione dei Comuni Parte Montis (erogatore esterno ETAMBIENTE S.p.A.)
- b) l'**attività di gestione della TARI e dei rapporti con gli utenti (GTRU)**, curata, invece, direttamente dal **Comune** (erogatore in economia, il Comune).

2. L'Ente territorialmente competente verifica, valida e trasmette i dati.

L'Ente Territorialmente Competente (d'ora in avanti ETC) è l'Ente di governo dell'Ambito, o in mancanza la Regione, la Provincia autonoma o il **Comune**, incaricato da ARERA a:

- verificare la completezza e la correttezza dei dati ricevuti dai gestori;
- predisporre in via definitiva e validare il PEF;
- definire e trasmettere la proposta tariffaria definitiva all'Autorità competente.

L'ETC, secondo le definizioni contenute nella regolazione ARERA (deliberazione 39772025/R/RIF), è da individuarsi, ove costituito ed operativo, nell'Ente di Governo dell'Ambito, oppure, in sua mancanza in un altro ente competente.

In Sardegna, la pianificazione regionale in materia di rifiuti ha inteso organizzare un unico Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con l'intero territorio regionale, da affidare alla gestione di unico Ente di Governo d'Ambito Unitario, che, tuttavia, ad oggi, non risulta ancora esser stato formalmente istituito. Per tale ragione, in assenza di un "Ente di Governo d'Ambito" già costituito ed attivo, le funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere svolte dai Comuni.

Anche il **Comune di Mogoro**, allo stato attuale e in assenza di un diverso Ente di Governo dell'Ambito regionale, assolve **le funzioni di Ente Territorialmente Competente**, oltre ad essere -come detto sopra- per il solo servizio di "*gestione della TARI e dei rapporti con gli utenti (GTRU)*" gestore in economia.

Ne consegue che il **Comune di Mogoro**, nell'ambito del proprio territorio, è l'**ETC di riferimento per la verifica e la validazione dei dati trasmessi dai soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti** ed anche *soggetto "gestore" per il solo servizio relativo alle tariffe TARI e ai rapporti con gli utenti (GTRU), non affidati ad impresa esterna.*

Ma come opera il Comune nella sua funzione di ETC (o doppia funzione di ETC e gestore in economia del servizio tariffe TARI ed GTRU)?

Il Comune (ETC) verifica tutti i dati.

Il Comune, in qualità di **ETC**, non si limita solo a recepire i dati trasmessi dal Gestore, ma **svolge un'approfondita attività istruttoria di controllo, esame e verifica**, finalizzata ad accertare la correttezza tecnica delle informazioni pervenute. In particolare, in questa fase deve analizzare:

- la documentazione contabile;
- il contratto di servizio;
- i corrispettivi derivanti dalla gara di affidamento;
- i quantitativi di rifiuti gestiti;
- i costi di trattamento e smaltimento;
- i ricavi derivanti dal recupero dei materiali;
- le detrazioni previste dalla normativa.

L'obiettivo è quello di appurare che ogni componente di costo sia giustificata e coerente con la regolazione ARERA e con il contratto di affidamento del servizio.

Il Comune di Mogoro riveste, tuttavia, per il servizio tariffe TARI e GTRU, il doppio ruolo di gestore e validatore, sicché per le attività di verifica e validazione occorre (come imposto dalla normativa di riferimento) adottare particolari accorgimenti che assicurino un'attività di validazione coerente ai richiesti profili di terzietà rispetto all'attività gestionale. E' ben chiaro, infatti, che, laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione debba essere svolta da un diverso soggetto (che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale) dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare (il responsabile dell'attività gestionale) e chi è chiamato a validarli (l'Ente Territorialmente Competente).

Per detta ragione, il Comune di Mogoro si è avvalso del **supporto tecnico-specialistico di un soggetto esterno, la ditta SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.r.l., capace di garantire i prescritti ed adeguati requisiti di indipendenza e competenza richiesti per legge nello svolgimento dell'attività di validazione.** Questa impresa (SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.r.l.) ha provveduto, in modo imparziale, a svolgere le proprie attività, attestando la coerenza, la completezza e la congruità -secondo la metodologia MTR-3 imposta da ARERA- dei dati riportati nel PEF, che sono stati poi valutati positivamente, con parere favorevole, dal Revisore dei Conti, dott. Stefano Boi.

Terminata l'attività di verifica, d'istruttoria e redazione del PEF, condotta dalla ditta esterna:

Il Piano viene validato.

Il Comune (per mezzo del supporto tecnico-istruttorio fornito dalla società SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.r.l.) adempie alla **validazione del PEF**, non attraverso un semplice

controllo formale, ma **attraverso una strutturata operazione specialistica di analisi**, tesa ad accertare che:

- i dati trasmessi siano attendibili;
- i costi siano correttamente determinati;
- siano rispettate le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3);
- il Piano risulti coerente con il contratto di servizio e con gli obiettivi di efficienza previsti dalla regolazione.

Solo dopo il completamento di queste verifiche il Piano può essere considerato idoneo ai fini dell'approvazione.

Il Consiglio Comunale approva il Piano e le tariffe.

Una volta conclusa la fase tecnica, il PEF viene sottoposto al **Consiglio Comunale**, che si occupa della sua **approvazione** e, successivamente, della **deliberazione delle tariffe TARI da applicare alle utenze**.

Il Consiglio Comunale, dunque, come finora delineato, non determina liberamente il costo del servizio, ma approva il Piano che è stato costruito secondo regole nazionali, sulla base di dati verificati e validati, nell'ambito di procedimento formale previsto dalla regolazione ARERA.

3. ARERA accerta la regolarità degli atti ed approva in via definitiva.

ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente che verifica la conformità degli atti tariffari trasmessi dai gestori rispetto ai criteri e principi di regolazione fissati dalla normativa vigente ed **esercita il potere di approvazione o di blocco, in caso di errori, del PEF e della correlata proposta tariffaria approvata dal Consiglio Comunale**.

Pertanto, una volta che il Comune approva le tariffe calcolate nel PEF e validate dall'ETC, interviene ARERA chiamata a:

- esaminare gli atti ricevuti e verificarne la conformità alle regole.
- esercitare il potere di approvazione o di eventuale non approvazione in presenza di criticità.

ARERA, dunque, **controlla la veridicità del PEF e delle tariffe** e loro **aderenza alla regolazione** ed attesta che i dati di origine contabile ivi riportati provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie e siano stati determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione. Si tratta di **una conclusiva attività di validazione di carattere formale e sostanziale**: *il carattere formale fa riferimento alla completezza e correttezza della documentazione, invece la verifica sostanziale riguarda la coerenza, la congruità dei dati contabili trasmessi.*



IN SINTESI

Il percorso che porta alla determinazione del PEF e della TARI può essere rappresentato in modo semplice:

1) Gestore del servizio

Predisporre i dati economici



2) Ente Territorialmente Competente (il Comune + SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.)

Verifica, controlla, valida il PEF e determina ed approva le tariffe TARI



3) ARERA

Fornisce gli strumenti regolatori, verifica la congruità delle validazioni ed approva.



Analizziamo, ora, i dati numerici di nostro interesse.

I numeri del PEF 2026-2029

Il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti che risulta dal PEF 2026-2029, attraverso il quale -al netto delle detrazioni previste dalla regolazione- si determinano le tariffe TARI da coprire in ciascuna annualità, segue il presente andamento:

	2026	2027	2028	2029
Costo complessivo del servizio (ΣTa)	€ 568.740	€ 587.499	€ 562.937	€ 562.888
Detrazioni (contributo MIUR, recupero evasione, ecc.)	€ 3.661	€ 4.486	€ 4.486	€ 4.486
Tariffa TARI da coprire con il tributo	€ 565.079	€ 583.013	€ 558.451	€ 558.402
Variazione massima consentita (pa)	2,50%	3,30%	1,80%	1,80%

Nella tabella, sono riportate:

- le *detrazioni* tariffarie considerate e valorizzate. Si tratta delle entrate poste in detrazione in quanto costituenti componenti concorrenti alla riduzione del fabbisogno tariffario complessivo da coprire mediante il prelievo TARI; tra queste

rientrano il *contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali* ai sensi dell'art. 33-bis del d.l. n. 248/2007, le *entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione*, le *entrate derivanti da procedure sanzionatorie*, le *eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*.

- la **variazione massima consentita**. Si tratta del **limite massimo di crescita annuale (ρ)** ovvero un parametro determinato da ARERA, secondo la previsione n. 397/2025/R/RIF (metodo MTR-3), attraverso il quale, tenuto conto dell'inflazione programmata, del recupero di produttività e dei coefficienti di attivazione, si fissa la percentuale massima di incremento delle entrate tariffarie nel PEF.

Questo *limite massimo di crescita annuale delle entrate tariffarie* rappresenta, infatti, il **tetto percentuale che fissa l'aumento massimo annuale dei ricavi consentiti per coprire i costi del servizio rifiuti (TARI)**.

Si sostanzia in un **valore** (calcolato secondo la formula prevista da ARERA) **capace di definire la variazione massima consentita del totale delle entrate, rispetto all'anno precedente**.

Una **percentuale di incremento annuale** che, nel combinare il *tasso di inflazione programmata* con i *coefficienti di recupero di produttività e di potenziamento dei livelli di qualità* e i *restanti fattori di correzione previsti dalla metodologia tariffaria*, assicura la stabilità dei costi del servizio, evitando rincari eccessivi.

Per il suo calcolo, l'ETC ha proceduto alla determinazione dei relativi parametri e coefficienti, sulla base delle caratteristiche proprie del servizio locale, degli obiettivi di miglioramento della sua qualità e delle condizioni di gestione dello stesso, in coerenza con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla regolazione. Attraverso questa valorizzazione e valutazione dei dati, son stati determinati gli indici di riferimento per la fissazione dei limiti della crescita annuale delle tariffe (ρ_a), come da prospetto sottostante:

	2026	2027	2028	2029
rpi_a	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
K_a	0,50%	1,00%	0,00%	0,00%
CRI_a	0,20%	0,50%	0,00%	0,00%
ρ_a	2,50%	3,30%	1,80%	1,80%

- **(rpi_a) inflazione programmata:** tasso di inflazione di riferimento stimato per l'anno.
- **(X_a) recupero delle produttività:** coefficiente di deflazione connesso agli obiettivi di efficienza e di qualità della gestione.
- **(K_a) coefficiente di potenziamento:** fattore che tiene conto delle caratteristiche e degli investimenti del servizio o dell'impianto.
- **(CRI_a) recupero dell'inflazione e dei maggiori costi di produzione:** fattore di correzione per il recupero dei maggiori oneri derivanti dalla forte spinta inflattiva del biennio 2022-2023.
- **(ρ_a) tasso di variazione massima consentita delle entrate tariffarie.**

Dalla lettura incrociata delle due tabelle si evince, in sostanza, come, per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, le entrate tariffarie siano contenute entro il limite di crescita annuale previsto. Non si registra, infatti, alcun superamento dello stesso, registrando un "Delta" pari a zero in ogni anno:

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 568.740	€ 587.499	€ 562.937	€ 562.888
ΣT_{a-1}	€ 594.185	€ 568.740	€ 587.499	€ 562.937
ΣT_{max}	€ 568.740	€ 587.499	€ 562.937	€ 562.888
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0

Entrate tariffarie richieste (ΣT_a): è il valore complessivo del PEF (costo totale effettivo del servizio rifiuti) calcolato sommando tutti i costi fissi e variabili del servizio rifiuti per l'anno di riferimento.

Entrate tariffarie anno precedente ΣT_{a-1} : è il valore di riferimento del PEF dell'anno prima, impiegato come base per calcolare il tasso massimo di crescita consentito per l'anno successivo.

Entrate tariffarie massime (ΣT_{max}): è il limite massimo di crescita delle entrate tariffarie imposto dai tetti normativi ARERA, tramite il parametro ρ , il tasso di inflazione programmata, il coefficiente di recupero produttività e gli altri correttivi. Rappresenta il tetto massimo di entrate che l'ente può legalmente coprire con la tariffa dell'anno e che viene calcolato applicando i coefficienti ARERA alla base dell'anno precedente

Delta Negativo ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$): rappresenta l'eccedenza di costo che non può essere ribaltata interamente sulle tariffe dell'anno in corso a causa del "capping" (il blocco/limite massimo di incremento) e il cui recupero viene eventualmente spalmato o rinviato ad annualità successive secondo le regole di sfasamento previste dal metodo tariffario. Costituisce, in sostanza, lo scostamento attraverso cui si valuta se i costi richiesti siano o meno eccedenti rispetto al tetto massimo.

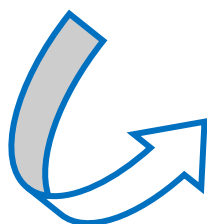
Le tariffe TARI del Comune di Mogoro e la ripartizione tra utenze.

Sul costo totale del PEF, calcolato per ogni singolo anno, vengono poi quantificate le tariffe comunali per le singole utenze.

Per l'anno 2026 le tariffe TARI devono coprire il costo complessivo del servizio, risultante dal PEF, al netto delle detrazioni di legge, per un totale di € 565.079.

Ma quale è il metodo di calcolo seguito dal Comune per determinare le tariffe della TARI e ripartire il costo complessivo stabilito nel PEF tra le utenze paesane?

1. Una volta che il PEF viene validato dall'Ente Territorialmente Competente secondo le regole ARERA e al suo interno sono quantificati e classificati i costi totali ammissibili (di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e costi amministrativi)...
2. ...il Consiglio Comunale approva le tariffe TARI e ripartisce esattamente la somma totale del PEF tra i contribuenti, così da finanziare i costi (fissi e variabili) relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità ai criteri di legge.



RICORDA: Le tariffe TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF, che viene predisposto dal Gestore del servizio e dal Comune stesso per le proprie voci di costo, redatto e validato dall'ETC, con parere del revisore dei conti, approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso, verificato e accertato da ARERA.

Il PEF individua e classifica i costi complessivi che devono essere coperti con le entrate della TARI; mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi (fissi e variabili) tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.

Le utenze si distinguono in utenze domestiche e utenze non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali e produttive industriali, professionali e produttive in genere).

L'importo complessivo stabilito nel PEF va quindi ripartito tra **utenze domestiche (le case)** e **utenze non domestiche (le attività commerciali e produttive)**, in percentuali fissate attraverso il calcolo del **rapporto** tra: le **superfici totali tassate**, la **produzione teorica di rifiuti** e le **tipologie di attività coinvolte**; ne consegue, in conformità alla linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la sottostante ripartizione:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Quota dei costi complessivi	79%	21%
Costi fissi attribuiti	€ 151.244,50	€ 40.204,23
Costi variabili attribuiti	€ 295.167,82	€ 78.462,33

Questi valori economici, secondo i parametri previsti dalla legge (DPR 158/1999), si traducono, infine, nelle singole tariffe unitarie dovute per numero di persone che abitano nell'utenza e/o in relazione al metro quadro della superficie interessata.

Infatti, i coefficienti di produttività dei rifiuti, per ogni categoria di riferimento (utenza domestica o non domestica), devono essere collegati al numero di componenti del nucleo familiare o alla superficie dei locali, così da garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni tipologia di utenza presa in considerazione.

RICORDA: Per il calcolo dell'imposta si utilizza il cosiddetto metodo "normalizzato" introdotto con il D.P.R. n.158 del 27 aprile 1999. Tramite questo metodo è possibile calcolare con relativa precisione le varie tariffe associate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Per il calcolo della tariffa si utilizzano dei **coefficienti Ka, Kb (utilizzate per le utenze domestiche), Kc e Kd (utilizzate per le utenze non domestiche)**:

Ka: misura la *quota fissa* per le **utenze domestiche** in base alla superficie e agli abitanti.

Kb: misura la *quota variabile* per le **utenze domestiche** in base alla quantità di rifiuti prodotti dai componenti della famiglia.

Kc: misura la *quota fissa* per le **utenze non domestiche** in base al tipo di attività (negozi, uffici, industrie).

Kd: misura la *quota variabile* per le **utenze non domestiche** in base alla stima dei rifiuti prodotti da ogni attività.

Le tariffe sono riferite all'anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

Per le **utenze domestiche**, la *quota fissa* deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'immobile per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa; mentre la *quota variabile* è costituita da *un valore assoluto*, vale a dire da un importo rapportato al solo numero degli occupanti (e non anche ai metri quadrati dell'utenza) che va sommato come tale alla parte fissa.

Per le **utenze non domestiche**, invece, sia la *quota fissa* che la *quota variabile* devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa.

Quindi, in sintesi:

- le tariffe delle **utenze domestiche** si compongono di una quota fissa, commisurata alla superficie dell'immobile per numero di occupanti, e di una quota variabile, commisurata al solo numero di componenti il nucleo familiare:

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	0,606581	73,558407
1 .2	Due componenti	0,606581	171,636283
1 .3	Tre componenti	0,606581	226,805088
1 .4	Quattro componenti	0,606581	281,973893
1 .5	Cinque componenti	0,606581	355,532300
1 .6	Sei o piu' componenti	0,606581	416,830973

- Le tariffe delle **utenze non domestiche** si articolano in quota fissa e quota variabile, commisurata alla superficie e differenziata in 21 categorie di attività, in base al tipologia produttiva e ai relativi coefficienti di produzione potenziale di rifiuti.

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,304402	0,593803
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	0,433188	0,848290
2 .3	Stabilimenti balneari	0,439042	0,866561
2 .4	Esposizioni, autosaloni	0,304402	0,593803
2 .5	Alberghi con ristorazione	0,907354	1,780105
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,579536	1,135404
2 .7	Case di cura e riposo	0,702468	1,375535
2 .8	Uffici, agenzie	0,614659	1,208487
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,368795	0,719089
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,679052	1,332468

2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,889792	1,740953
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico...)	0,620513	1,218928
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,556120	1,088422
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,503435	0,982712
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,556120	1,088422
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,243061	6,360874
2 .17	Bar, caffè`, pasticceria	2,564008	5,024490
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form...	1,639092	3,220894
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,767878	3,053846
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,767878	3,053846
2 .21	Discoteche, night club	1,024432	2,013711

A questi importi si sommano:

- l'addizionale provinciale, oggi determinata nella misura pari al 5%;
- le componenti perequative nazionali stabilite da ARERA (UR1, UR2, UR3), che finanziano tra l'altro il bonus sociale rifiuti per le famiglie in condizioni economico-sociali disagiate.

Secondo la Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024 è necessario applicare l'incremento dato dalle componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per: la copertura della componente UR1, pari ad euro 0,10 per utenza, destinata alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; della componente UR2, pari ad euro 1,50 per utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; della componente UR3, istituita in relazione al finanziamento delle agevolazioni riconosciute agli utenti domestici economicamente disagiati nell'ambito del c.d. "bonus sociale rifiuti". Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

CONCLUSIONI

Sulla base dei costi condivisi e delle tariffe applicate, può ritenersi il servizio reso presso il Comune di Mogoro efficiente?

Come si misura la qualità del servizio?

Quando si parla di gestione dei rifiuti, è naturale chiedersi se il servizio offerto sia davvero efficiente e se le risorse versate dai cittadini vengano utilizzate nel migliore dei modi. Per rispondere a questa domanda non è sufficiente basarsi su valutazioni soggettive, ma attraverso appositi coefficienti e parametri. **La qualità del servizio viene infatti misurata attraverso specifici indicatori definiti da ARERA.**

Questi indicatori consentono di confrontare le prestazioni dei diversi Comuni italiani utilizzando criteri omogenei e trasparenti, valutando sia gli aspetti ambientali, sia quelli economici della gestione.

L'analisi svolta sul servizio del Comune di Mogoro evidenzia risultati particolarmente positivi, che testimoniano l'efficacia del sistema di raccolta e l'attenzione posta nella gestione delle risorse pubbliche.

I numeri principali

Indicatore	Valore
Raccolta differenziata	84%
Classe indicatore R1 (continuità del servizio)	A
Classe indicatore R2 (qualità del servizio)	A
Costo unitario del servizio	33 €cent/kg
Benchmark (costo medio regionale)	49,30 €cent/kg
Obiettivo del periodo regolatorio	Consolidamento del livello di qualità

Costo del servizio

Anno	Costo TARI (€)
2026	€ 568.740
2027	€ 587.499

Un sistema di gestione dei rifiuti di livello avanzato

I dati riportati evidenziano una gestione dei rifiuti **estremamente efficiente**, caratterizzata da ottime prestazioni sia dal punto di vista ambientale, che economico, rispetto agli standard regionali e di ARERA.

1. **Performance Ambientale Eccellente**

Nel Comune di Mogoro la raccolta differenziata ha raggiunto l'84% dei rifiuti prodotti. E' un dato ampiamente superiore alla soglia minima di legge nazionale (65%). Si tratta di un **risultato molto significativo**, ottenuto grazie alla collaborazione tra cittadini, operatori del servizio e Amministrazione comunale.

Un valore così alto indica, infatti, una cittadinanza attiva, un sistema di raccolta porta a porta ben strutturato ed una drastica riduzione dei rifiuti indifferenziati. Un servizio virtuoso che:

- consente di recuperare una maggiore quantità di materiali riciclabili;
- riduce i quantitativi destinati allo smaltimento finale;
- favorisce la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;
- contribuisce a mantenere efficiente l'intero sistema di gestione dei rifiuti.

2. **Massima Qualità del Servizio (Standard ARERA)**

Oltre alla raccolta differenziata, ARERA valuta anche la qualità complessiva della gestione attraverso **due specifici indicatori ambientali denominati R1 (continuità del servizio) e R2 (qualità del servizio/relazione con l'utente)**.

Per entrambe le misurazioni **il Comune di Mogoro raggiunge la Classe A**, il livello più elevato previsto dalla regolazione nazionale. Questo significa che l'alto livello di raccolta differenziata non è ottenuto a scapito del cittadino, ma mantenendo standard di efficienza, puntualità e svuotamento ottimali. Il sistema di raccolta garantisce, quindi, prestazioni ambientali pienamente coerenti con gli obiettivi fissati dalla regolazione e conferma l'efficacia delle attività di recupero e riciclo svolte sul territorio.

3. **Elevata Efficienza Economica e Risparmio**

La qualità di un servizio non dipende soltanto dai risultati ambientali, ma anche dalla capacità di utilizzare in modo efficiente le risorse economiche. Per questo motivo ARERA confronta il costo unitario effettivo del servizio (CUEff), espresso in centesimi per ogni chilogrammo di rifiuti gestiti, con un valore medio di riferimento nazionale (benchmark o punto di riferimento/standard).

Per il Comune di Mogoro il **costo unitario del servizio è pari a circa 33 centesimi per chilogrammo**, mentre il benchmark nazionale individuato da ARERA è pari a 49,30 centesimi per chilogrammo.

MOGORO: costo unitario di 33 €cent/kg
BENCHMARK NAZIONALE: 49,30 €cent/kg

Questo è l'indicatore economico più rilevante, da cui emerge chiaramente un livello di costo inferiore al benchmarck nazionale, fortemente indicativo di una gestione efficiente rispetto al costo medio di settore.

Il Comune spende circa il 33% in meno rispetto alla media della sua regione per gestire ogni singolo chilogrammo di rifiuto. Incrociando questo dato ai dati che precedono si rileva un servizio che viene svolto con un costo significativamente inferiore rispetto al valore medio di riferimento, pur mantenendo al tempo stesso elevati livelli qualitativi.

Naturalmente questo confronto non deve essere interpretato come una classifica assoluta tra i Comuni, poiché ogni territorio presenta caratteristiche differenti (estensione, densità abitativa, organizzazione del servizio e dotazione impiantistica). Rappresenta tuttavia un importante indicatore dell'efficienza economica della gestione secondo i criteri uniformi definiti dall'Autorità.

4. Strategia per il Futuro

Sulla base delle suddette valutazioni e tenuto conto dei dati sopra riportati (84% di differenziata, doppia classe A e un costo unitario del servizio inferiore alla media), la gestione dei rifiuti risulta qualitativamente elevata sotto il profilo ambientale e fortemente efficiente sotto il profilo economico. Il servizio reso, caratterizzato da sostenibilità ed elevata qualità, presenta, già, una situazione di eccellenza con livelli e standard ottimali.

L'obiettivo strategico è il "consolidamento" e "mantenimento" di questi risultati. Occorre stabilizzare questi costi e performance qualitative nel corso del periodo regolatorio, ottimizzando ulteriormente i processi di gestione ed evitando variazioni al rialzo della TARI o, al più, sostenendo incrementi tariffari per soli ed effettivi interventi di ulteriore potenziamento.

La documentazione integrale (delibera delle tariffe, PEF, relazione di accompagnamento) è disponibile presso l'Ufficio Tributi e consultabile all'interno della sezione dedicata "Amministrazione Trasparente", secondo gli obblighi di legge.